



REGOLAMENTO ULTRAS MARISA 2026

Premessa generale

Il presente regolamento disciplina il comportamento delle tifoserie all'interno e nelle aree immediatamente adiacenti agli impianti sportivi che ospitano la Marisa Cup, comprese tutte le zone di pertinenza della struttura.

La normativa si fonda sulla necessità di garantire sicurezza, ordine pubblico e rispetto reciproco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 1 – Disposizione delle tifoserie

I gruppi organizzati ("ultras") sono tenuti a collocarsi nelle aree delimitate della tribuna, situate alle estremità della stessa.

Chiunque desideri partecipare alla coreografia di una squadra dovrà:

- * posizionarsi nelle aree assegnate alla tifoseria;
- * non occupare il settore centrale destinato al pubblico neutrale.

Motivazione:

Una corretta distribuzione delle tifoserie consente di prevenire tensioni, garantire sicurezza e assicurare una visione adeguata a tutti gli spettatori, favorendo una convivenza ordinata all'interno dell'impianto.





REGOLAMENTO ULTRAS MARISA 2026

Art. 2 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutti gli spettatori e tifosi:

- * all'interno dell'impianto sportivo;
- * nelle aree esterne di pertinenza.

Motivazione:

La regolamentazione estesa consente una gestione efficace anche degli spazi limitrofi, in linea con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 3 – Divieto di materiale esplosivo e pirotecnico

È fatto divieto assoluto di introdurre e utilizzare:

- * petardi;
- * bombe carta;
- * fuochi d'artificio;
- * qualsiasi dispositivo esplosivo o assimilabile.

Motivazione:

Tali strumenti costituiscono un pericolo concreto per l'incolumità pubblica e sono sanzionati dall'articolo 703 Codice Penale.

Art. 4 – Utilizzo dei fumogeni

È consentito l'utilizzo di un massimo di tre fumogeni per squadra per ogni partita.

È vietato:

- * il lancio sul terreno di gioco;
- * il lancio verso altri spettatori.

In caso di violazione:

- * divieto di utilizzo per tutto il torneo;
- * sospensione della partita, con decisione finale demandata all'arbitro.

Motivazione:

L'uso coreografico è tollerato entro limiti rigorosi, mentre comportamenti impropri possono configurare responsabilità ai sensi dell'articolo 674 Codice Penale.





REGOLAMENTO ULTRAS MARISA 2026

Art. 5 – Materiale scenografico

È consentito l'uso di coriandoli, carta e altri materiali scenografici non pericolosi.

La partita non potrà essere interrotta più di una volta per il lancio di tali materiali; ulteriori interruzioni comporteranno malus e sanzioni.

Motivazione:

Si garantisce l'equilibrio tra spettacolo e regolare svolgimento della gara.

Art. 6 – Strumenti musicali

È consentito l'utilizzo di strumenti musicali, purché non vengano impiegati con finalità violente o intimidatorie.

Motivazione:

Gli strumenti musicali rappresentano un elemento tradizionale del tifo, ma devono essere utilizzati nel rispetto della sicurezza collettiva.

Art. 7 – Comportamento della tifoseria

Sono vietati:

- * insulti razziali o discriminatori;
- * offese gravi verso arbitri, giocatori e tesserati.

Tali comportamenti comporteranno penalizzazioni nella valutazione.

Motivazione:

La tutela della dignità personale è garantita dalla Legge Mancino.

Art. 8 – Travestimenti e creatività

Sono ammessi travestimenti, costumi e forme creative di tifo.

Motivazione:

Si promuove un tifo creativo e positivo, purché non offensivo o pericoloso.





REGOLAMENTO ULTRAS MARISA 2026

Art. 9 – Tutela dell'ordine pubblico

Qualsiasi comportamento volto a disturbare, importunare o aggredire altri spettatori sarà perseguito legalmente.

Motivazione:

Tali condotte possono integrare reati ai sensi dell'articolo 660 Codice Penale.

Capitolo – Premio “Miglior Tifoseria”

Art. 10 – Criteri di valutazione

Il premio sarà assegnato sulla base di:

- * qualità della coreografia;
- * originalità;
- * coordinazione visiva.

Non sarà premiato il semplice rumore.

Saranno applicati malus per comportamenti antisportivi e offensivi.

Art. 11 – Natura del premio

Il premio consisterà in un buono presso la Macelleria Covati per organizzare una “braciata da ultras”.

Art. 12 – Assegnazione

Il premio sarà assegnato dagli organizzatori e dallo staff della Marisa Cup.

Sarà individuato un “capo ultras” come referente ufficiale.

